



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, sabato 5 giugno 2021

Anno LII - N. 75

### PARTE SECONDA

#### CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

##### *Sezione prima*

#### ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##### **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 83 del 5 giugno 2021**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.....

**[Protezione civile e calamità naturali]**

##### *Sezione seconda*

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

##### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 676 del 25 maggio 2021**

Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) (DGR n. 2088 del 3.8.2010) in provincia di Verona. Stagione venatoria 2021/2022. Autorizzazione (art. 16 L.R. n. /1993). .....40

**[Caccia e pesca]**

#### **Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina



**PARTE SECONDA****CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 450026)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 83 del 05 giugno 2021

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.***[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74

Visto il DPCM 2.3.2021 e in particolare l'art. 7, relativo alle zone bianche;

Visti i DD.LL. n. 52 e n. 65 del 2021;

Rilevato che nell'incontro svoltosi il 26.5.2021, tra l'altro, fra il Ministro della Salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni, alla presenza del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, è stata condivisa tra il Governo e il Presidente della Conferenza la proposta per la quale - fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi - una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddetto 'coprifuoco' e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.l. n.65/2021) dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo, dandosi applicazione alle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 65/2021;

Viste le linee guida approvate il 28.5.2021 dalla Conferenza delle Regioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 65/2021, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, con la quale è stata disposta, fra l'altro, l'applicazione delle misure della cd "zona bianca" al territorio del Veneto secondo il documento recante "Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche" del 26 maggio 2021, monitorate dal tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Vista l'ulteriore ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha disposto: "*Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi*";

Rilevato che le linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni il 28 maggio 2021 e approvate con la citata ordinanza del 29 maggio 2021 rinviando a successiva determinazione la fissazione del limite di capienza degli impianti a fune utilizzati per la pratica dello sci e per il trasporto prevalentemente turistico estivo e che è opportuno fissare tali limiti;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

## **A. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, ferma restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all'articolo 12 del decreto legge 65/2021, unite alla presente ordinanza a far comunque parte integrante della stessa come **Allegato A**, dal 7 giugno 2021 su tutto il territorio regionale è prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:
  - a. parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie);
  - b. piscine e centri natatori in impianti coperti;
  - c. centri benessere e termali;
  - d. feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso;
  - e. attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  - f. fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  - g. eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  - h. sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  - i. centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - j. corsi di formazione.
2. Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
3. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
4. Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

## **B. IMPIANTI DI RISALITA NELLE STAZIONI E NEI COMPENSORI SCIISTICI E A USO TURISTICO**

### **1. Utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei compensori sciistici**

L'utilizzo degli impianti di risalita nei compensori sciistici e comunque a fini turistici, in zona bianca o gialla, si svolgono nel rispetto dell'apposito paragrafo delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, approvate dal Ministro della salute con ordinanza del 29 maggio 2021, nonché delle

disposizioni di cui ai punti successivi.

## **2. Definizione del numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico**

Il presente articolo si applica ai comprensori sciistici e alle stazioni sciistiche in cui si può praticare lo sci alpino.

In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere, anche per la pratica dello sci estivo, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.

Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali. A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200.

Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell'impianto o degli impianti aperti in notturna.

Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi aperti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.

Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.

Nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i territori del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di presenza del divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i medesimi territori verranno adottate di concerto tra la Regione Veneto e le rispettive Province Autonome, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.

Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare alle Aziende sanitarie competenti per territorio gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in 4 in applicazione del criterio di cui al presente articolo.

## **3. Definizione del numero massimo di presenze giornaliere negli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo**

Per l'utilizzo degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo, che non comporta, di solito, un utilizzo plurimo da parte dello stesso utente del medesimo impianto, il limite giornaliero dei primi ingressi nel comprensorio montano è stabilito da: a) portata oraria teorica della funivia bifune di arroccamento o delle seggiovie ad attacco fisso moltiplicata per tre, considerato che per queste tipologie di impianti il limite teorico orario è particolarmente ridotto; b) per le altre tipologie di impianti di arroccamento, portata oraria teorica moltiplicata per due, considerato la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti.

## **C. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Salvo quanto specificamente disposto al punto 2, della lettera A), le disposizioni di cui alla presente ordinanza e all'**Allegato A** hanno effetto dal 7 giugno 2021 fino a diversa ordinanza regionale o a modifica della normativa immediatamente vincolante.
2. La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
3. L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore;

l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

4. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai comuni interessati.
5. È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
6. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**



21/75/CR2B/COV19

## **Nuovo coronavirus SARS-CoV-2**

# **Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**

Roma, 28 maggio 2021

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### Premessa

1. Le presenti "*Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*" tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento "*Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*" (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Anche in Italia, uno straordinario contributo al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 e alla prevenzione dello sviluppo di casi gravi, oltre che dei decessi, è offerto dalla campagna di vaccinazione anti-COVID19, che, allo stato attuale, si caratterizza per adesione volontaria e offerta gratuita. Un'elevata adesione alla campagna vaccinale, favorita da adeguata promozione della stessa, determinerà le condizioni immunitarie di protezione dallo sviluppo di patologia grave e d'infezione sia dei lavoratori, sia degli utenti delle attività di cui al presente documento, contribuendo a evitare che si ripresentino le condizioni che hanno portato alle diverse restrizioni nel corso degli ultimi 15-16 mesi.
3. In continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un'ottica di semplificazione. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. La stessa finalità di semplificazione è stata tradotta nell'accorpamento dei molteplici settori economici e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività.
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e *contact tracing*. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.
6. I settori di cui al presente documento sono stati individuati sia perché rappresentano le attività maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario, sia perché costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano.
7. Per tutte le attività di cui al presente documento devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione dal contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani. Resta inteso che devono essere usati, da parte dei lavoratori, i dispositivi di protezione individuale previsti in base ai rischi specifici della mansione, in adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
8. Resta inteso, infine, che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all'adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione della mani e delle superfici.

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021****SOMMARIO**

RISTORAZIONE E CERIMONIE	4
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE	7
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO	13
PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE	16
SERVIZI ALLA PERSONA	19
COMMERCIO	21
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA	23
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO	25
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI	27
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI	29
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO'	31
SAGRE E FIERE LOCALI	33
CORSI DI FORMAZIONE	34

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### RISTORAZIONE E CERIMONIE

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari, nei centri commerciali e in altre strutture in cui sia consentita l'attività di ristorazione), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze.
- Negli esercizi che somministrano pasti, raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. E' comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- In tutti gli esercizi:
  - disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, avendo cura che le stesse non ostacolino il ricambio d'aria;
  - i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
  - favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;
  - al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori dello stesso tavolo e di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è raccomandata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

## CERIMONIE

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi.

- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento.
- Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

#### SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento.
- Raccomandare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m<sup>2</sup> per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione, anche attraverso predisposizione di apposita cartellonistica riportante tutte le informazioni utili al mantenimento del distanziamento interpersonale e alla prevenzione di assembramenti, e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori sull'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, con particolare riferimento, come sopra riportato, al mantenimento del distanziamento e al divieto di assembramento. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

### ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, strutture termali e centri benessere. Con riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).

### Indicazioni di carattere generale

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle successive sezioni.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- Adottare misure in modo da garantire sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
- Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno

## **Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

della struttura. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Deve essere definito e comunicato con apposita segnaletica il numero massimo di persone trasportabili.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

### **Strutture turistico-ricettive all'aria aperta**

- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti.
- I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
- L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro.

### **Rifugi alpini ed escursionistici**

- Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l'area esterna non può essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. Inoltre deve essere definito e comunicato con apposita segnaletica il numero massimo

## **Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

di presenze contemporanee. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

- L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).
- Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
- Il pernottamento ed erogazione pasti devono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
- La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo indossando la mascherina. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.

### **Camere da letto**

- All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di 2 metri.

### **Ostelli della gioventù**

- Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. È opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata dell'ostello.
- Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti devono essere forniti preferibilmente su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
- La movimentazione tra le stanze dell'ostello avviene solo indossando la mascherina. È fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è necessario rendere obbligatoriamente prodotti per l'igienizzazione delle mani.

## **Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

- Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed evitare assembramenti.
- La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.

### **Camere da letto**

- All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al copriferda monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di 2 metri.

### **Locazioni brevi**

Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, deve essere assicurata, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attività di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovrà essere presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore condominiale.

## **IMPIANTI DI RISALITA**

### **Indicazioni di carattere generale**

Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: sciovie (skilift), funivie, seggiovie, cabinovie. Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.

- Limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

- Dovrà essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti).
- Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia negli ambienti chiusi, sia all'aperto, fatte salve le specifiche indicazioni per l'attività motoria.

### Vendita titoli di viaggio

- Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, *Radio-Frequency IDentification*), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti circa le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
- Le biglietterie devono essere munite, laddove non già presenti, di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e cliente e devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche.
- Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso in modo ordinato, differenziando i percorsi di ingresso/uscita all'area di vendita, al fine di evitare code e assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani, da utilizzare in particolare al momento dell'accesso alla biglietteria o ad altri locali eventualmente presenti (es. servizi igienici)

### Trasporto

- In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto e può essere ridotta in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico).
  - seggiovie: portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.
  - cabinovie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).
  - funivie: riduzione al 50% della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).
- Nella fase di discesa a valle, in caso di emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore).
- I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti.
- In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all'aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.
- Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021, nelle zone gialle in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, il numero massimo di spettatori, fermi i criteri di cui alle presente linee guida, può essere fissato in deroga a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 52 del 2021, dalla Regione, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.
- Ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali).
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

## **Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

### **PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI**

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

### **PRODUZIONI TEATRALI**

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

- L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
- Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento

### **Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale e comunque secondo le disposizioni vigenti. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

### **PRODUZIONI DI DANZA**

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

In particolare, vanno attuate:

- la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali pubbliche e finalizzate ad uso collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture, collettive e individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco.

#### Indicazioni di carattere generale

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Raccomandare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Prima dell'accesso, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere. Per quanto riguarda l'uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l'importanza del ricambio d'aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata. In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. Inoltre, negli spogliatoi deve essere vietato il consumo di cibi.
- Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m<sup>2</sup> per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.
- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, dei servizi igienici, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per

## **Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
- Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

### **PISCINE TERMALI**

- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona (7 mq per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria). Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Le piscine finalizzate a gioco acquatico devono essere convertite in vasche per la balneazione.
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
- Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.
- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni del presente documento per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero o impossibilità di assicurare la distanza interpersonale, devono essere interdette all'uso.

### **CENTRI BENESSERE**

- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti.
- Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.

### **Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)**

- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni espresse dalla struttura.

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti (se previsti) devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- E' consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Per tutti i trattamenti personali è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
- La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 2 metri se non è indossata la mascherina, sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
- Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (ad eccezione dei trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### SERVIZI ALLA PERSONA

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani dei clienti e degli operatori. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 (o superiore) senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi, in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere. In tutti

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

- E' consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
- Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
- La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
- Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
- La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### COMMERCIO

#### COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

#### COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- Assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

- Assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- Assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale.
- Individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti presenti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

**MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO**

- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
- E' obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021****MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LUOGHI DELLA CULTURA**

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria. Deve essere definito e comunicato con apposita segnaletica il numero massimo di persone trasportabili.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento interpersonale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi. Non si applicano a giostrine e ad aree giochi per bambini, per le quali si rimanda al punto specifico.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, da utilizzare in particolare prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno 2 metri.
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro all'aperto e almeno 2 metri al chiuso, salvo persone non soggette al distanziamento interpersonale. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a persone non soggette al distanziamento interpersonale.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto, secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali).
- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

### **Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

- Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
- Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detergenza (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine e aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

### **GIOSTRINE E AREE GIOCHI PER BAMBINI**

Le presenti indicazioni si applicano a giostrine e zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
- Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto, secondo le disposizioni vigenti.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
- La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.
- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita. Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. Nel caso in cui l'evento fieristico sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.).
- Nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
- Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

- Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021****SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO'**

Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), da usare soprattutto prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
- Gli utenti devono sempre indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
- Garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
- Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

altresi essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### SAGRE E FIERE LOCALI

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali).
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- Negli ambienti interni, è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale.

## Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021

### CORSI DI FORMAZIONE

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura >37,5 °C.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- E' necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
- La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).
- E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o

**Allegato A all'Ordinanza n. 83 del 5 giugno 2021**

attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

## Sezione seconda

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 449362)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 676 del 25 maggio 2021

**Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) (DGR n. 2088 del 3.8.2010) in provincia di Verona. Stagione venatoria 2021/2022. Autorizzazione (art. 16 L.R. n. 50/1993).***[Caccia e pesca]***Note per la trasparenza:**

In applicazione degli indirizzi regionali per la gestione del cinghiale emanati con DGR 2088 del 3 agosto 2010, si provvede ad autorizzare l'attuazione per la stagione 2021/2022 del regime venatorio sperimentale nel territorio della provincia di Verona.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con la deliberazione n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati infatti approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti la prevista fase sperimentale ed il conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

All'emanazione della suddetta DGR n. 2088/2010 hanno fatto seguito incontri con gli allora competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori ogni forma di attività venatoria che abbia per oggetto la specie cinghiale.

È stata quindi, a suo tempo formalizzata, da parte dell'allora Provincia di Verona, una proposta di prima individuazione "provvisoria" di Unità gestionali per la specie cinghiale, coerente con gli indirizzi della più volte citata DGR 2088/2010, comprensiva di una proposta di regime venatorio sperimentale articolata sulle stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 nell'ambito di specifica Unità gestionale, proposta acquisita agli atti dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca con prot. 529168 dell'8 ottobre 2010.

Detta proposta è stata istruita dalla competente Struttura regionale e sottoposta al parere dell'Istituto Nazionale di riferimento (ISPRA), che ha dato riscontro favorevole (con richiesta di limitate modifiche/integrazioni, puntualmente recepite) con nota prot. 37154 del 05 novembre 2010.

Si è quindi provveduto, con riferimento alle passate stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 alla formale approvazione, rispettivamente con DGR n. 2763 del 16 novembre 2010, DGR n. 1690 del 18 ottobre 2011, DGR n. 2154 del 23 ottobre 2012, DGR n. 1878 del 15 ottobre 2013, DGR n. 1905 del 14 ottobre 2014, DGR n. 1027 del 4 agosto 2015, DGR n. 1243 del 1° agosto 2016, DGR n. 1081 del 13 luglio 2017, DGR n. 921 del 26 giugno 2018 e DGR n. 1032 del 12 luglio 2019 e DGR n. 793 del 23 giugno 2020, dell'autorizzazione alla realizzazione del regime venatorio sperimentale proposto.

La Giunta provinciale di Verona ha provveduto, con deliberazione n. 266 del 25 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ad emanare, come disposto dalle richiamate DGR n. 2763 del 16 novembre 2010 e n. 1690 del 18 ottobre 2011, specifiche direttive concernenti i diversi aspetti organizzativi ed autorizzativi cui è subordinata l'effettuazione dei prelievi, quali la suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative, l'assegnazione dei capi, le modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc., nonché gli aspetti attinenti alla tecnica venatoria della "girata" e del prelievo all'aspetto da appostamento con particolare riguardo ai profili concernenti la pertinente abilitazione e la sicurezza.

Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto "Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo" si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed

ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una Unità Organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

Con nota del 5 maggio 2021 prot. n. 207218, l'Unità Organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino ha formalizzato le proposte di ulteriore proroga del regime sperimentale di prelievo venatorio della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) per l'Unità gestionale "Lessinia" e per l'Unità gestionale "Monte Baldo" anche per la stagione venatoria 2021/2022.

Tutto ciò premesso, considerato il parere favorevole espresso dall'ISPRA reso con nota prot. n. 20780 del 26 aprile 2021, con il presente atto si provvede a prorogare il regime venatorio sperimentale per l'Unità gestione "Lessinia" e all'Unità gestionale "Monte Baldo", relativamente alla stagione venatoria 2021/2022 autorizzando il prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona nei limiti e secondo le disposizioni di cui alle allegate proposte di gestione sperimentale predisposte dalla sede territoriale di Verona dell' Unità Organizzativa coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, facenti parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A e B**.

Da ultimo, con il presente provvedimento, si applicano, anche alla specie Cinghiale, le disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite con DGR n. 269 del 09 marzo 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 50/1993, commi 1 e 4;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 203 del 26 febbraio 2019;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 764 del 16 giugno 2020;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2763 del 16 novembre 2010;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1690 del 18 ottobre 2011;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 2154 del 23 ottobre 2012;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1878 del 15 ottobre 2013;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1905 del 14 ottobre 2014;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1027 del 4 agosto 2015;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1243 del 1° agosto 2016;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1081 del 13 luglio 2017;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 921 del 26 giugno 2018;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 1032 del 12 luglio 2019;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale n. 793 del 23 giugno 2020;

VISTE le proposte di gestione sperimentale del cinghiale per la stagione 2021/2022, trasmesse dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino con nota del 5 maggio 2021 prot. n. 207218;

VISTO il parere favorevole dell'ISPRA reso con nota prot. n. 20780 del 26 aprile 2021;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTO l'art. 28, comma 2 della Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

delibera

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022, in applicazione della DGR n. 2088 del 3.8.2010, il prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona, nei limiti e secondo le disposizioni di cui alle allegate proposte di gestione sperimentale predisposte dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino, facenti parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A e B**;
2. di dare atto che le proposte di gestione sperimentale del Cinghiale (*Sus scrofa*) predisposta dall'Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino per la stagione venatoria 2021/2022 hanno ricevuto il parere favorevole dell'ISPRA, reso con nota prot. n. 20780 del 26 aprile 2021;
3. di dare atto che anche per la specie Cinghiale, si applicano le disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite con DGR n. 323 del 17 marzo 2020;
4. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento potrà essere soggetta a specifiche limitazioni previste da provvedimenti di emanazione statale e regionale in ordine al contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



## Piano di gestione venatoria sperimentale del cinghiale nell'Unità gestionale "Lessinia" in provincia di Verona (stagione venatoria 2021/2022)

### 1. Unità gestionale "Lessinia"

#### 1.1. Criteri per l'individuazione delle "Unità gestionali del cinghiale"

La deliberazione regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 che ha approvato i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province, delle "Unità di gestione" della specie. In particolare individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale, sia sulle attività antropiche (Fig. 1), vengono distinte in:

- **Aree A:** dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). *Obiettivo gestionale: ERADICAZIONE ("tolleranza zero");*
- **Aree B:** dove il cinghiale è presente e:
  - **aree B1:** la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. *Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile ("fortemente sconsigliata") dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità";*
  - **aree B2:** la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". *Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.*

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.

La fascia pedemontana viene qui individuata "grossolanamente", lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo 3 km dalla linea tracciata nella cartografia allegata.

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati, tipologie culturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio la zona alpina e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia". Entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più appartenente alla Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

In applicazione alla DGR 2088/2010, la Provincia di Verona ha attivato, a partire dal 2010, un piano di gestione del cinghiale con previsione del ricorso alla caccia, affiancata al controllo, in Lessinia al di sotto dei 900 m di altitudine (al di sopra, fino al confine con il Parco naturale regionale della Lessinia è stato previsto il solo controllo), mentre per il Baldo è stato previsto il solo piano di controllo con finalità di eradicazione della specie. A partire dalla stagione venatoria 2010/2011, la Provincia di Verona, unica in Veneto, è stata autorizzata annualmente all'esercizio della caccia del cinghiale in regime sperimentale nella sola Unità di gestione "Lessinia" e solo a partire dalla stagione 2019/2020 anche nell'Unità gestionale "Monte Baldo".






Fig. 1 – Individuazione della fascia montana (zona Alpi) e pedemontana per la gestione del cinghiale.

### 1.2. Delimitazione geografica dell'Unità di gestione

L'Unità di gestione "Lessinia" comprende tutti i Comprensori alpini (n. 14) inclusi dal Piano faunistico venatorio nella macroarea Lessinia (distinta dalla macroarea Baldo dal Piano faunistico venatorio provinciale), nonché da una parte, corrispondente alla fascia pedemontana (territori estranei alla Zona faunistica delle Alpi), dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" (parte del comune di Verona, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella e San Pietro Incariano) e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli" (comuni di Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, parte di San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo).

L'Unità di gestione "Lessinia" comprende pertanto:

1. **Parco naturale regionale della Lessinia**, estraneo alla gestione venatoria (caccia e controllo) ma comunque ricompreso nella macrozona Lessinia dal punto di vista geografico. In quanto "parco naturale" viene comunque escluso dall'Unità di gestione "Lessinia";
2. **Zona faunistica delle Alpi** comprendente dei seguenti 14 Comprensori alpini (o parti di essi) e delimitata inferiormente dal Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012: Dolcè, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Selva di Progno, Velo Veronese, Fumane, Negrar, Cerro Veronese, Marano di Valpolicella, Badia Calavena, San Mauro di Saline. La s.a.s.p. complessiva (considerando che i confini dei Comprensori non corrispondono sempre a quelli comunali) risulta pari a: 30.177 ha;
3. **fascia pedemontana** (come individuata dalla Regione Veneto e integrata con la presente proposta) rappresentata ai seguenti comuni o parte di essi Marano di Valpolicella, Negrar, Verona, Grezzana, Tregnago, Vestenanova (fascia montana), San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà. Il limite superiore è rappresentato dalla linea della Zona Alpi mentre quello inferiore, procedendo da ovest verso est, dal confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, dal confine superiore del comune di San Pietro Incariano, dalla strada statale n. 12 per quanto riguarda il comune di Verona, dal confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna e Montecchia di Crosara. La s.a.s.p. complessiva di questa fascia è pari a circa 30.700 ha;
4. **fascia dell'alta pianura**: a valle della fascia pedemontana esclusivamente nel settore orientale della Provincia (ad est di Verona) dal limite inferiore della fascia pedemontana alla strada statale n. 11. Tale area non rientra nel buffer di 3 km dal limite inferiore della fascia pedemontana previsto dalla deliberazione



036d6605



**ALLEGATO A DGR n. 676 del 25 maggio 2021**

pag. 3 di 10

regionale n. 2088/2010. La s.a.s.p. complessiva di questa area è pari a circa 8.400 ha, ancorché la sua quasi totalità non risulti vocata al cinghiale.

## 1.3. Istituti di protezione e privati presenti

La parte superiore dei Lessini, confinante con le province di Trento e di Vicenza, è interessata dal Parco naturale regionale della Lessinia che, per quanto riguarda la provincia di Verona, si estende per una superficie di 10.201,00 ettari sui comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Dolcè, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, Velo Veronese, Selva di Progno e Vestenanova. Da rilevare il fatto che il parco risulta costituito da un corpo unico situato nella parte superiore dei comuni di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Selva di Progno, che si prolunga nella parte superiore dei relativi vaj, e da una serie di zone sparse sul territorio dell'alta e media Lessinia (vedi cartografia allegata) di interesse naturalistico e/o geologico. Appartengono al Parco "isole" di diversa estensione, individuate come aree da sottoporre a regime di protezione per la presenza di emergenze naturalistiche e paesaggistiche di elevato valore.

L'Unità di gestione è inoltre caratterizzata dalla presenza di n. 2 foreste demaniali, entrambe in Vallagarina nel comune di Dolcè e di n. 13 zone di ripopolamento e cattura, di cui comunque solo 6 collocate nella fascia montana e pedemontana (comuni di Grezzana, Badia Calavena e Tregnago); tutte le altre infatti si trovano nel fondovalle, comunque al di sopra della strada statale n. 11. Da segnalare inoltre l'esistenza, all'interno dell'Unità di gestione "Lessinia", di n. 2 oasi (vajo Galina-Torricelle nel comune di Verona e Musella nel comune di San Martino Buon Albergo). Nel Comprensorio alpino di Bosco Chiesanuova vi è inoltre una azienda agro-turistico-venatoria; vi sono inoltre 3 aziende faunistico venatorie, rispettivamente nei comuni di Tregnago/Illasi/Cazzano di Tramigna, di Verona (loc. Cancellone-Trezolano) e di Negrar.

Istituto	Denominazione	Comune	Superficie	Zona Alpi	Fascia pedem
PARCO	Parco naturale regionale della Lessinia	Dolcè, Sant'Anna d'Alf., Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè V.se, Selva di Progno, Velo V.se, Fumane, Marano V.	10.201,00	X	X
FORESTE DEMANIALI	Foresta demaniale	Dolcè	578,81	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini: Cascate di Molina	Fumane, Marano di Valp., Sant' Anna d'Alfaedo	232,83	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora	Sant'Anna d'Alfaedo, Grezzana	170,87	X	X
SITO NATURA 2000	Val Galina e Progno di Borago	Verona, Negrar, Grezzana	989,18		X
SITO NAT. 2000	Monte Pastello	Dolcè, Fumane	1750	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vic.	Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Selva di Progno, Erbezzo	4406,18	X	
OASI	Vajo Galina- Torricelle	Verona	737,1		X
OASI	La Musella	S.Martino Buon Albergo	366,22		X
ZRC	La Grola	Sant'Ambrogio V.lla	84,29	X	
ZRC	S. Pietro Incariano	San Pietro Incariano	271,39		X
ZRC	Monte Faiardan	Badia Calavena, Tregnago	62,07		X
ZRC	Badia	Badia Calavena	65,29	X	
ZRC	Monte Pecora	Badia Calavena	69,79	X	
ZRC	Grezzana	Grezzana	148,5		X
ZRC	Progno Valpantena	Verona	345,5		X
ZRC	Mezzane-Montecurto	Mezzane di Sotto, Lavagno	232,2		X
ZRC	Bon-Tregnago	Tregnago, Illasi	231,05		X
ZRC	Illasi	Illasi	225,5		X
ZRC	Moschina-Alpone	Roncà	126,12		X
ZRC	Soave	Soave, Colognola ai Colli, Cazzano di T.	292,5		X
ZRC	Sarmassa	Monteforte d'Alpone	175		X
AFV	Monte Garzon	Illasi, Tregnago, Cazzano di Tramigna	586		X
AFV	Rocchetta	Verona	684		X
AFV	Qaiara	Negrar	281		X
AATV	Permice Rossa	Bosco Chiesanuova	394,5	X	

Tab. 1 – Elenco degli istituti di protezione e privatistici dell'Unità gestionale "Lessinia".



036d6605



#### 1.4. Classificazione delle Aree di gestione

In questi ultimi, ma soprattutto nel 2019, si è assistito ad un deciso incremento dei danni da cinghiale anche alle quote superiori a 900 m, limite oltre al quale è stato previsto sinora solo l'attività di controllo (Area B1). Sono state proprio queste aree ad essere interessate dall'espansione del cinghiale, che proprio qui hanno trovato, in questi anni, un ambiente favorevole e "tranquillo" non essendo nello stesso praticato di fatto alcun tipo di prelievo (il controllo, a causa delle problematiche giuridiche emerse a seguito delle diverse sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali che prevedevano il ricorso al coadiutore abilitato nel controllo della fauna selvatica).

Già la proposta di Piano faunistico-venatorio provinciale 2014-2019 approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 97 del 10 dicembre 2014 prevedeva l'estensione del prelievo venatorio del cinghiale anche ai territori della Lessinia situati sopra i 900 m s.l.m. sino ai confini del Parco naturale regionale della Lessinia e, a valle, fino alle strade statali n. 11 e n. 12 nell'alta pianura veronese, andando così a ricomprendere quelle aree ora sottoposte al solo controllo (Area A). In tali zone ormai la presenza del cinghiale è consolidata a tal punto da rendere ormai impossibile la sua eradicazione. L'ampliamento dell'area a gestione venatoria è stato valutato favorevolmente dalla V.Inc.A. a conferma della sua validità sul piano tecnico-scientifico, alla luce dell'accertato trend in crescita della popolazione di cinghiale anche negli ambienti situati alle quote superiori, fino a qualche anno fa scarsamente frequentati dalla specie. In definitiva, l'area sinora sottoposta a caccia e controllo (Area B2) viene ampliata a monte e a valle andando a ricomprendere le precedenti Aree B1 (quella sopra i 900 m di altitudine: Area B2 con finalità di controllo numerico) e A (obiettivo eradicazione). L'Unità gestionale "Lessinia" mantiene quindi l'estensione progressiva (a partire dalla stagione 2010/2011) e a modificare risultano solo le modalità di gestione, che verranno, per l'occasione, semplificate e ricondotte ad un'unica tipologia per l'intera superficie, ove sarà prevista sia l'attività venatoria che il controllo, con l'obiettivo quindi di una implementazione degli abbattimenti.

Per quanto riguarda, invece, l'alta Lessinia essa risulta interessata dalla presenza del Parco naturale regionale della Lessinia, ove l'eventuale gestione (controllo) del cinghiale dovrà essere programmata dall'ente gestore. Il posizionamento del confine inferiore dell'Unità di gestione con le strade statali n. 11 e 12, se da una parte consente l'inclusione nella zona interessata dal prelievo venatorio di porzioni di territorio di pianura (seppure in modo limitato) non propriamente vocate al cinghiale, dall'altra tuttavia consente di stabilire confini certi ed insindacabili. In tali aree comunque in caso di presenza occasionale di cinghiali si procederà con il loro prelievo in attività di controllo (eradicazione) come stabilito dalla delibera regionale n. 2088/2010.


In sintesi si propone la seguente classificazione per l'Unità di gestione "Lessinia":

1. **Area B2 – prelievo venatorio e controllo:** il limite superiore è rappresentato dai confini del Parco naturale regionale della Lessinia (quota media di 1.100-1.200 m s.l.m), a valle sino alle strade statali n. 11 e n.12. A ovest confina con il fiume Adige e ad est con la provincia di Vicenza. I Comuni interessati, totalmente o in parte, sono: Dolcè, Fumane, Bosco Chiesanuova, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Cerro Veronese, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno, Vestenanova, San Giovanni Ilarione, Monteforte d'Alpone, Roncà, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Verona, Pescantina, San Pietro Incariano, Negrar, Mezzane di Sotto, Illasi, Lavagno, san Martino Buon Albergo, Soave, Tregnago, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Corsara. Sasp = 69.300 ha circa.



036d6605





Legenda: VERDE = Parco della Lessinia, ARANCIO = Area B2 (caccia e controllo).

Fig. 2 – Suddivisione dell'Unità gestionale "Lessinia" nelle Aree sottoposte a prelievo venatorio e/o controllo/eradicazione

## 2. Risultati conseguiti nella stagione venatoria 2020/2021

Il prelievo venatorio del cinghiale in Lessinia è praticato a partire dalla stagione venatoria 2010/2011, sia nella forma della selezione da appostamento che in girata: nello stesso territorio è attivo anche il piano regionale di controllo, analogamente che per il Baldo. L'Unità gestionale "Lessinia" ha un'estensione di poco superiore a 50.000 ettari di SASP ed è rappresentata dalle aree situate a quote inferiori a 900 m. A partire dalla prossima stagione 2020/2021 l'Unità di gestione in questione verrà ampliata a nord, alle aree situate alle quote superiori a 900 m fino ai limiti del Parco naturale regionale della Lessinia e a sud, fino alle strade statali n. 11 e 12, così come previsto nella proposta di Piano faunistico-venatorio provinciale approvato dalla Provincia di Verona nell'ottobre 2014: complessivamente l'incremento di superficie è quantificata in poco meno di 20.000 ettari (11.200 ettari verso nord + 8.400 ettari verso sud) per un totale dell'intera Unità gestionale di circa 70.000 ettari. L'ampliamento verso sud trova motivazione dalla necessità di porre i confini su confini certi. Benché ad oggi non sia mai stato effettuato un monitoraggio della specie, sulla base dei dati di prelievo, di presenza e di impatti arrecati in nostro possesso è possibile stimare per l'intera area da sottoporre a gestione venatoria una densità media non inferiore a 8-10 capi/100 ha, che porta a stimare per una consistenza animale, pari a n. 5.000-7.000 cinghiali.

In Tab. 2 sono riassunti i dati di prelievo venatorio (da appostamento e in girata) del cinghiale in Lessinia, distinti per annualità, sesso e classe di età, dalla cui analisi si evince una riduzione degli abbattimenti (n. 991) rispetto alla precedente stagione venatoria 2019/2020 (n. 1.220): il prelievo comunque risulta significativamente maggiore rispetto alle altre precedenti annualità, soprattutto se si considera che lo stesso è risultato comunque condizionato dalle restrizioni previste per il contenimento della diffusione del COVID-19. Gli abbattimenti effettuati in questi anni in Lessinia sono avvenuti in gran parte con la girata, così come si evince in Fig. 1: va tuttavia segnato che nelle ultime stagioni si è assistito ad un importante interessamento, da parte dei cacciatori, verso il prelievo in selezione da appostamento, pari al 18,0% del totale, rispetto ad un valore medio degli anni precedenti (ad esclusione della stagione 2019/2020) invece inferiore al 10%.

Riguardo agli abbattimenti distinti per sesso e classe d'età, nella stagione venatoria 2020/2021, il 45,0% sono stati a carico dei giovani (età inferiore ad 1 anno), il 29,5% a carico dei maschi adulti e il 25,5% a carico delle femmine adulte: come per il Baldo è evidente un lieve sbilanciamento verso le classi adulte ed in particolare verso i maschi, analogamente a quanto rilevato nella precedente stagione venatoria 2019/2020.



036d6605



## ALLEGATO A DGR n. 676 del 25 maggio 2021

pag. 6 di 10

Stagione venatoria	N° totale	Giovani	Maschi adulti	Femmine adulte	indeterminati
2010/2011	122	64	30	28	
2011/2012	347	119	112	116	
2012/2013	499	243	124	132	
2013/2014	373	147	107	115	
2014/2015	468	201	115	146	10
2015/2016	464	215	121	121	7
2016/2017	528	252	121	151	4
2017/2018	752	345	193	204	11
2018/2019	706	290	243	182	1
2019/2020	1220	571	343	316	0
2020/2021	991	446	292	253	0
<b>Totali</b>	<b>6470</b>	<b>2893</b>	<b>1801</b>	<b>1764</b>	<b>33</b>

Tab. 2 – Contingenti assegnati e abbattuti durante l'attività venatoria.




Fig. 3 – Rappresentatività delle diverse tecniche di prelievo del cinghiale (girata e da appostamento).

In Ta. 3 sono riassunti i risultati di prelievo (girata e in selezione) nei diversi istituti venatori dell'Unità gestionale "Lessinia", relativamente alla stagione venatoria 2020/2021. Come sopra evidenziato in quest'ultima stagione si è assistito ad un decremento degli abbattimenti rispetto alla passata stagione, pur in presenza di un trend di crescita rilevato a partire dal 2010, anno di attivazione della gestione venatoria della specie. Si ritiene, tuttavia, che tale riduzione non risulta imputabile ad una contrazione della consistenza della specie, quanto piuttosto alle limitazioni imposte per il contenimento della diffusione del COVID-19, che si sono succedute a partire dalla primavera 2020 e per tutta la stagione invernale 2020/2021, proprio durante il periodo di svolgimento degli interventi in girata, quando normalmente risulta massima l'efficacia dei prelievi. In Tab. 4 sono rappresentati i risultati del prelievo in selezione relativa alla stagione venatoria 2020/2021: rispetto al Baldo, in Lessinia gli abbattimenti risultano solo secondariamente effettuati da appostamento.

Complessivamente in selezione sono stati abbattuti n. 178 cinghiali (18,0%), rispetto a n. 813 esemplari prelevati in girata (82,0%): di questi n. 76 (42,7%) sono giovani (età inferiore ad un anno), n. 59 sono maschi adulti (33,1%) e n. 43 sono femmine adulte (24,2%). Per quanto riguarda, invece, il prelievo della classe giovanile, n. 35 sono femmine (46,0%) mentre i maschi sono n. 41 (54,0%). Complessivamente quindi sono state abbattute in selezione n. 100 maschi (56,2%), di cui n. 41 giovani (41,0%) e n. 59 adulti (59,0%) e n. 78 femmine (46,0%), di cui n. 35 giovani (44,9%) e n. 43 adulte (55,1%): il piano di abbattimento, quindi, risulta spostato lievemente verso la



036d6605



## ALLEGATO A DGR n. 676 del 25 maggio 2021

pag. 7 di 10

classe maschile con particolare riferimento a quella degli adulti, contrariamente a quanto invece previsto dal relativo piano di abbattimento (60% femmine e 40% maschi con preferenza per le classi giovanili). Rispetto al contingente assegnato, pari a n. 450 capi, nella stagione venatoria 2020/2021, il piano di abbattimento è stato completato per il 39,6%.

L'obiettivo per la prossima stagione 2021/2022 è quello di un incremento del prelievo in selezione, oltre che di una più adeguata ripartizione delle classi di sesso ed età, privilegiando naturalmente le classi giovani e le femmine adulte (oltre che giovani), come indicato dal Vs. istituto. Naturalmente tale "indirizzo" dovrà riguardare anche il prelievo in girata, che ad oggi in Lessinia, a differenza che sul Baldo, rappresenta la metodica largamente più utilizzata, come si evince dai dati di abbattimento riassunti nella presente relazione.

ISTITUTO VENATORIO	CAPI ABBATTUTI IN GIRATA E IN SELEZIONE			
	G	MA	FA	TOT
A.T.C. n. 1	17	7	4	28
A.T.C. n. 2	186	115	88	389
A.F.V. La Rocchetta	40	8	9	57
A.F.V. Monte Garzon	7	2	1	10
A.F.V. Quaiara	2	1	1	4
C.A. Dolcè	14	11	9	34
C.A. Sant'Ambrogio di Valpolicella	6	24	11	41
C.A. Sant'Anna d'Alfaedo	27	27	28	82
C.A. Fumane	63	33	29	125
C.A. Marano di Valpolicella	19	21	18	58
C.A. Negrar	22	17	15	54
C.A. Erbezzo	4	4	3	11
C.A. Bosco Chiesanuova	6	3	5	14
C.A. Cerro Veronese	2	2	3	7
C.A. Velo Veronese	-	2	3	5
C.A. Roverè Veronese	19	12	13	44
C.A. Badia Calavena	11	3	13	27
C.A. Selva di Progno	1	-	-	1
C.A. San Mauro di Saline	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>446</b>	<b>292</b>	<b>253</b>	<b>991</b>

Legenda: G = giovane di età < 12 mesi; MA = maschio adulto di età > 12 mesi; FA = femmina adulta di età > 12 mesi.

Tab. 3 – Prelievo venatorio del cinghiale nell'Unità di gestione "Lessinia" – stagione venatoria 2020/2021.

ISTITUTO VENATORIO	CAPI ABBATTUTI IN SELEZIONE				
	G		MA	FA	TOT
	M	F			
A.T.C. n. 1	3	-	1	2	6
A.T.C. n. 2	-	1	1	1	3
A.F.V. La Rocchetta	2	2	1	-	5
A.F.V. Monte Garzon	-	1	-	-	1
C.A. Dolcè	5	9	11	9	34
C.A. Sant'Ambrogio di Valpolicella	1	1	2	2	6
C.A. Sant'Anna d'Alfaedo	3	7	9	6	25
C.A. Fumane	13	3	10	-	26
C.A. Marano di Valpolicella	8	3	8	7	26
C.A. Negrar	5	6	10	9	30
C.A. Erbezzo	-	1	-	2	3
C.A. Roverè Veronese	-	1	4	2	7
C.A. Bosco Chiesanuova	1	-	-	-	1
C.A. Velo Veronese	-	-	2	3	5
<b>TOTALE</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>178</b>
	<b>76</b>				

Legenda: G = giovane di età < 12 mesi; MA = maschio adulto di età > 12 mesi; FA = femmina adulta di età > 12 mesi.

Tab. 4 – Prelievo venatorio in selezione del cinghiale nell'Unità di gestione "Lessinia" – stagione venatoria 2020/2021.



036d6605



#### 4. Piano di prelievo

L'Unità gestionale "Lessinia" prevede al suo interno la possibilità di praticare l'esercizio venatorio al cinghiale, associato comunque al controllo da svolgersi con l'obiettivo della riduzione dei danni alle attività agricole e all'impatto alle biocenosi presenti.

Va innanzitutto premessa la mancanza di dati di presenza della specie desunti da censimenti; la consistenza della specie nelle diverse aree è infatti attualmente stimata pertanto sulla base della consistenza degli abbattimenti effettuati per unità di sforzo (le uscite tuttavia non sono equamente ripartite in quanto legate alla disponibilità degli operatori), dei danni stimati alle attività agricole e dell'incidenza dei sinistri stradali. Sono stati altresì utilizzate le informazioni, in ordine alla presenza, consistenza e distribuzione del cinghiale sul territorio, fornite agli uffici dal personale del Corpo di Polizia provinciale, dai Comprensori alpini e A.T.C. interessati e da singoli cacciatori, ottenute attraverso l'utilizzo delle fototrappole distribuite sul territorio.

Benché ad oggi non sia mai stato effettuato un monitoraggio della specie, sulla base dei dati di prelievo, di presenza e di impatti arrecati in nostro possesso è comunque possibile stimare per l'intera area da sottoporre a gestione venatoria una densità media non inferiore a 8-10 capi/100 ha, che porta a stimare per una consistenza animale, pari a n. 5.000-7.000 cinghiali. Siamo sicuramente di fronte ad un forte incremento della specie come confermano, tra l'altro, i dati degli abbattimenti della appena passata stagione venatoria, che sono nell'ordine del doppio di quella precedente (n. 1.220 capi rispetto ai precedenti n. 706 capi). Lo stesso vale per l'entità degli impatti causati che sono diventati ormai localmente insostenibili.

In relazione agli obiettivi prefissati è auspicabile, per l'intera Unità gestionale "Lessinia" (Area B2), un prelievo nell'ordine del 40% della consistenza stimata, da attuarsi sia da appostamento (punto di sparo) che in girata. Risulta invece vietato il prelievo alla cerca (se non in controllo da parte della Polizia provinciale), in battuta e in braccata. Per quanto riguarda il prelievo da appostamento esso dovrà essere selettivo ed indirizzato prevalentemente nei confronti delle femmine adulte e dei giovani, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'I.S.P.R.A. in ordine alle percentuali di prelievo e alle relative tempistiche per le diverse classi di sesso ed età.

Sull'intera Area B2 sarà possibile praticare il prelievo di selezione da appostamento e in girata, mentre invece sono vietate tutte le altre tecniche venatorie.

Il prelievo, in presenza di impatti sulle colture agricole e sui prati e pascoli, potrà essere incrementato con l'attività di controllo in presenza di impatti alle colture agricole e ai prati/pascoli: il prelievo venatorio dovrà mirare al raggiungimento delle densità obiettivo, mentre invece il controllo dovrà risultare eccezionale e limitato alla casistica soprammenzionata.

Il piano di abbattimento in selezione del cinghiale nell'Unità gestionale "Lessinia" per la stagione 2021/2022 risulta strutturato come di seguito. Per quanto riguarda, invece, il prelievo nella forma della girata non viene fissato il contingente massimo, analogamente che per le passate stagioni venatorie:

- 1) n. 450 capi (pari al 30% della consistenza minima stimata). Si ritiene che, anche per la stagione 2021/2022, il prelievo in selezione da appostamento rappresenterà la metodica di prelievo preferita, anche se sicuramente gli abbattimenti in girata saranno incrementati come già si evidenzia nella stagione appena terminata. Si ritiene di confermare il contingente massimo prelevabile già previsto lo scorso anno, anche se nella stagione 2020/2021 gli abbattimenti sono risultati significativamente inferiori rispetto all'assegnato e ciò a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della diffusione del COVID-19. Una eventuale rimodulazione del piano annualmente assegnato verrà prevista a partire dalla prossima stagione 2022/2023 a seguito della cessazione dell'emergenza COVID-19;
- 2) il piano di abbattimento in selezione sarà strutturato secondo la seguente ripartizione per sesso e classe d'età, corrispondente al criterio del 60% femmine (60% giovani + 40% adulte) e 40% maschi (60% giovani + 40% adulti):
  - n. 270 femmine (60% del prelievo complessivo), di cui n. 160 giovani (<1 anno d'età) e n. 110 adulte (> 1 anno d'età);
  - n. 180 maschi (40% del prelievo complessivo), di cui n. 110 giovani (< 1 anno d'età) e n. 70 adulti (> 1 anno d'età).

Il contingente annuo di prelievo di cui sopra, ancorché difficilmente raggiungibile in questa prima fase di attivazione del piano per ragioni principalmente organizzative, tiene conto della necessità di mantenere sul territorio densità animali estremamente ridotte. Il contingente di abbattimento previsto per la caccia di selezione, distinto per sesso e classe d'età, verrà successivamente ripartito tra i Comprensori alpini, A.T.C. n. 1 e Aziende faunistiche venatorie;

- 3) il prelievo selettivo verrà svolto secondo la seguente ripartizione temporale:
  - *tutte le classi di sesso e di età*: dal 15 maggio al 31 marzo, fermo restando che, nel periodo 01 febbraio – 31 marzo, se le femmine risultano accompagnate da giovani, sarà data priorità agli abbattimenti di questi ultimi. Il ricorso a tale tempistica di prelievo è stato previsto dal Vs. Istituto lo scorso anno "stante gli obiettivi gestionali che codesta Amministrazione si è posta (generale contenimento delle presenze di cinghiali ai fini



036d6605



della riduzione degli impatti sull'ambiente e sulle attività trofiche").

#### 4. Regolamentazione del prelievo

La deliberazione regionale n. 2088/2010 in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria, prevede quanto segue:

- *“va fatta sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, subadulti/rossi, striati);*
- periodo di caccia da calendario: dal 1° novembre al 31 gennaio; eventualmente possono essere autorizzati periodi diversi, ai sensi della normativa vigente in materia di prelievo selettivo degli ungulati, previo parere ISPRA;
- metodi di caccia ammessi: *vagantiva senza cane o all'aspetto (da altana); vietata in ogni modo ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata, eseguita in base a disposizioni regionali;*

Per quanto riguarda l'attività di controllo, sia effettuata nelle Aree A e B2, si applicano le disposizioni stabilite dal Piano triennale regionale di gestione e controllo, a fini di eradicazione, del cinghiale nel territorio regionale approvato con D.G.R. n. 1155 del 19 luglio 2017, per essere integrato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 1843/18 in data 04 giugno 2018.

Per quanto riguarda le modalità del prelievo venatorio vengono applicate le disposizioni previste la deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 (direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona) e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda il prelievo venatorio nell'Area B2 si propongono le seguenti tecniche:

- a) prelievo con il sistema dell'aspetto da appostamento in selezione;
- b) prelievo con il metodo della girata.

L'assegnazione dei cinghiali da abbattere in selezione e le procedure di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti saranno le medesime già previste per la caccia di selezione agli ungulati, dove preponderante risulta il ruolo delle Riserve alpine e A.T.C. nell'organizzazione e attuazione delle uscite.

In merito alla regolamentazione del prelievo vengono altresì previste le seguenti disposizioni:

- contingente prelevabile: il numero massimo di capi prelevabili in selezione da appostamento è fissato in n. 450 unità, distinto per sesso e classi d'età (vedi capitolo 3.), come da indicazioni dell'I.S.P.R.A., per essere approvato dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa "Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino" con successivo provvedimento. Non viene invece fissato il contingente massimo per il prelievo in girata;
- carniere giornaliero e stagionale: il carniere giornaliero è pari a n. 2 capi per cacciatore, quello stagionale a n. 35 per cacciatore, così come stabilito dal calendario venatorio stagionale per la fauna stanziale;
- periodo di caccia: dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 in girata e dal 15 maggio 2021 al 31 marzo 2022 in selezione da appostamento secondo la ripartizione per sesso e classe d'età prevista al capitolo 3. del presente piano di gestione;
- giornate di caccia: per tre giornate alla settimana ad esclusione del martedì e del venerdì, come da calendario venatorio regionale 2021/2022;
- orario di caccia: in girata, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, mentre per il prelievo in selezione da appostamento, da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 24.00, con possibilità di utilizzo di opportuni strumenti per la visione notturna, esclusivamente per consentire il corretto abbattimento del capo assegnato e non per la sua ricerca, in modo da massimizzare l'efficacia del prelievo selettivo programmato. L'estensione dell'orario di prelievo notturno si rende assolutamente necessaria in quanto i cinghiali nelle aree soggette a disturbo antropico durante il giorno, tendono a posticipare la loro attività trofica, rendendo quindi poco efficaci gli interventi di prelievo, come emerso in quest'ultima stagione. Tale possibilità, contemplata da comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (legge finanziaria 2006), aveva già ottenuto il parere favorevole del Vs. Istituto per le passate stagioni venatorie. L'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" può comunque prevedere l'anticipazione dell'orario di chiusura in ragione del periodo stagionale di attività;
- metodi di caccia ammessi: all'aspetto da altana e girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione e di svolgimento (con particolare riferimento all'assegnazione dei capi da abbattere, autorizzazione e registrazione delle uscite e dei capi abbattuti, analogamente che per il prelievo selettivo dei Cervidi e Bovidi) sono quelle stabilite dalle direttive per il prelievo venatorio del cinghiale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 08 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- soggetti titolati al prelievo: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dalla Provincia di Verona e/o dalla Struttura regionale competente, o dalle Stesse riconosciuta, ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. e/o A.F.V.



036d6605



**ALLEGATO A DGR n. 676 del 25 maggio 2021**

pag. 10 di 10

ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che sia il conduttore che il cane limiere siano in possesso della relativa e specifica abilitazione, nonché, ai fini di garantire la massima sicurezza durante le attività, che sia assicurata una formazione specifica dei cacciatori alle poste;

- mezzi consentiti: quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/92 e confermati dalla D.G.P. n. 71/2014. Nel caso di prelievo di selezione dovrà essere utilizzata esclusivamente l'arma con canna ad anima rigata;
- ulteriori disposizioni: ogni capo abbattuto con la tecnica dell'aspetto va segnato sul tesserino venatorio o sull'eventuale scheda sostitutiva predisposta secondo le modalità già previste per il prelievo in selezione degli Ungulati Cervidi e Bovidi dalla D.G.R. n. 323 del 17 maggio 2020. La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti venatori pubblici e privatistici di gestione faunistico-venatoria sono responsabili della rendicontazione dell'attività svolta nell'ambito del territorio di propria competenza. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni approvate con la D.G.P. n. 71/2014 e successive modifiche e integrazioni.



036d6605





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021

pag. 1 di 11

## Piano di gestione venatoria sperimentale del cinghiale nell'Unità gestionale "Monte Baldo" in provincia di Verona (stagione venatoria 2021/2022)

### 1. Unità gestionale "Monte Baldo"

#### 1.1. Criteri per l'individuazione delle "Unità gestionali del cinghiale"

La deliberazione regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 che ha approvato i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province, delle "Unità di gestione" della specie. In particolare individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale, sia sulle attività antropiche (Fig. 1), vengono distinte in:

- **"Aree A:** dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). *Obiettivo gestionale: ERADICAZIONE ("tolleranza zero");*
- **Aree B:** dove il cinghiale è presente e:
  - **aree B1:** la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. *Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile ("fortemente sconsigliata") dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità";*
  - **aree B2:** la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". *Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.*




Fig. 1 – Individuazione della fascia montana (zona Alpi) e pedemontana per la gestione del cinghiale.

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.



f980cf57



**ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021**

pag. 2 di 11

*La fascia pedemontana viene qui individuata “grossolanamente”, lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo 3 km dalla linea tracciata nella cartografia allegata.*

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio la zona alpina e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata “Baldo”, la seconda “Lessinia”. Entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più appartenente alla Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell’Ambito territoriale di caccia n. 1 “del Garda” e dell’Ambito territoriale di caccia n. 2 “dei Colli”.

In applicazione alla DGR 2088/2010, la Provincia di Verona ha proposto nel 2010 un piano di gestione del cinghiale con previsione del ricorso alla caccia, affiancata al controllo, in Lessinia al di sotto dei 900 m di altitudine (al di sopra, fino al confine con il Parco naturale regionale della Lessinia è stato previsto il solo controllo), mentre per il Baldo è stato previsto il solo piano di controllo con finalità di eradicazione della specie. A partire dalla stagione venatoria 2010/2011, la Provincia di Verona, unica in Veneto, è stata autorizzata annualmente all’esercizio della caccia del cinghiale in regime sperimentale nella sola unità di gestione “Lessinia”.

La rilevante espansione della specie che in questi ultimi anni è avvenuta anche sul Baldo, hanno reso tuttavia necessaria la rivalutazione degli obiettivi gestionali precedentemente previsti per questa importante area e che purtroppo, per una serie di ragioni giuridiche, tecnico-amministrative ed organizzative, non si è potuto perseguire in modo efficace.

Nel 2019 è stata istituita pertanto, ai fini dell’esercizio del prelievo venatorio del cinghiale, l’Unità di gestione “Monte Baldo”, che, in applicazione alla D.G.R. n. 2088 del 03 agosto 2010, è suddivisa in n. 2 aree a diversa gestione: la prima, classificata quale Area B2, costituita dai territori appartenenti alla Zona faunistica delle Alpi (costituita da n. 9 Comprensori alpini e dall’A.F.V. “Tenuta Cervi, ed escluse le zone di protezione), a tre porzioni di territorio dell’ATC n. 1 e all’A.F.V. “Costermano”, ove è consentita la caccia assieme al controllo, la seconda area (Area A), di limitata estensione, interessa la fascia pedemontana non ricompresa nell’Area B2, nonché quella delle colline moreniche, ove è possibile solo l’eradicazione.

### *1.2. Delimitazione geografica dell’Unità di gestione*

Ai fini del prelievo del cinghiale è istituita l’Unità di gestione “Baldo” (Tab. 1), corrispondente a quella già prevista ai fini del controllo della specie in applicazione al Piano regionale triennale di eradicazione approvato con la sopraccitata D.G.R. n. 1155 del 19 luglio 2017, integrato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 1843/18 in data 04 giugno 2018. Appartengono a questa Unità di gestione i Comprensori alpini di: 1) Brentino Belluno, 2) Rivoli Veronese, 3) Caprino Veronese, 4) San Zeno di Montagna, 5) Costermano (include parte dei comuni di Garda e di Costermano), 6) Torri del Benaco, 7) Brenzone, 8) Malcesine, 9) Ferrara di Monte Baldo. I Comprensori alpini sono stati istituiti sui confini dei relativi Comuni amministrativi, salvo che per Costermano, Rivoli Veronese e Caprino Veronese, i cui confini inferiori corrispondono comunque alla linea della Zona Alpi approvata con la legge regionale n. 1/2007 “Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012” (la cui validità è stata prorogata sino al 31 dicembre 2020).

All’Unità di gestione “Baldo” appartengono anche le porzioni dell’A.T.C. n. 1 ricomprese nella fascia pedemontana (comuni di Garda, Cavaion Veronese, Bardolino, Caprino Veronese - porzione inferiore, Affi, Rivoli Veronese e Costermano - parte) potenzialmente interessabili dal cinghiale in caso di espansione verso valle, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010.

Parte del Monte Baldo, con riferimento al settore di nord, appartiene alla Provincia autonoma di Trento.



f980cf57



## ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021

pag. 3 di 11

COMUNE	SUP. lorda (ha)	TASP (ha)	SASP cacciabile (ha)	Zona Alpi	Fascia pedemontana
Affi	984	400*	400*		X
Bardolino	5.428	100*	100*		X
Brentino Belluno	2.600	2.474	1.598	X	
Brenzone	5.202	2.920	2.412	X	
Caprino Veronese	3.702 + 800*	3.416 + 700*	2.999 + 500*	X	X
Torri del Benaco	4.563	1.217	924	X	
Costermano	1.691 + 500*	1.036 + 500*	1.036 + 500*	X	X
Ferrara Monte Baldo	2.685	2.603	1.619	X	
Garda	1.610	600*	600*		X
Malcesine	7.001	4.583	1.482	X	
Rivoli Veronese	1.239 + 600*	1.069 + 500*	1.069 + 500*	X	X
S. Zeno di Montagna	2.831	2.676	2.112	X	
Cavaion Veronese	350 + 200*	250 + 150*	250 + 150*		X
<b>TOTALE</b>	<b>41.986</b>	<b>25.194</b>	<b>18.251</b>		

Legenda \* la s.a.s.p. è quella relativa alla porzione ricompresa nella fascia pedemontana ai sensi della deliberazione regionale n. 2088/2010.

Tab. 1 - Sintesi delle superfici afferenti ai diversi Comuni appartenenti all'Unità di gestione "Baldo".

L'Unità gestionale "Monte Baldo" comprende pertanto:

1. **Zona faunistica delle Alpi** comprendente dei seguenti 9 Comprensori alpini e delimitata inferiormente dal Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 (Fig. 2): Malcesine, Brenzone del Garda, Torri del Benaco, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese. La TASP complessiva (superficie idonea alla fauna selvatica) risulta pari a 21.774 ha;
2. **fascia pedemontana** (come individuata dalla Regione Veneto e integrata con la presente proposta) rappresentata dai seguenti comuni o parte di essi: Affi, Cavaion Veronese, Bardolino, Garda, Caprino Veronese, Costermano e Rivoli Veronese. Il limite superiore è rappresentato dalla linea della Zona Alpi. La TASP complessiva di questa fascia è pari a circa 3.000 ha.

Complessivamente l'Unità gestionale "Baldo" ha un'estensione di poco superiore a 25.000 ettari, per la quasi totalità rientranti nella zona faunistica delle Alpi con i relativi 9 Comprensori alpini (i cui confini sono riconducibili per gran parte ai quelli comunali).

Per quanto riguarda il Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna la Foresta demaniale regionale del Monte Baldo e l'Oasi di Protezione del Monte Baldo si sovrappongono per 67 ha, che nella Tab. 2 sono stati sottratti dalla superficie della Foresta demaniale.

Per quanto riguarda gli istituti a gestione privatistica, che devono essere computati nella definizione della superficie cacciabile, si sottolinea la presenza di una sola A.F.V. di 174,53 ha, denominata Tenuta Cervi localizzata nel territorio comunale di San Zeno di Montagna.

Qui di seguito vengono descritte le singole oasi di protezione appartenenti all'unità di gestione "Baldo", così come individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio. Nella stessa unità di gestione è individuata l'oasi di protezione "Lago di Garda" che tuttavia non interessa il territorio interessato dalla presenza del cinghiale essendo sviluppata interamente nello spazio acquico (oltre che una ridotta fascia di lungolago) del sopraccitato bacino lacustre: la SASP per tale oasi risulta pari a 94,26 ha.

### 1.3. Istituti di protezione e venatori privatistici

In Fig. 3 e Tab. 2 sono riportati tutti gli istituti e le aree protette che contribuiscono a determinare la superficie destinata alla protezione della fauna, che ricadono all'interno dell'area del Monte Baldo per una TASP complessiva di 6.749,07 ha.

#### Oasi di protezione "Monte Baldo"

L'Oasi del Monte Baldo si estende per 1.408,82 ha dei quali, 1.338,71 rappresentano la TASP sottratta alla pratica venatoria (Fig. 13). Circa 67 sono invece gli ettari in comune con la Foresta demaniale regionale del Monte Baldo, che per effetto dell'art. 21 comma 1 lettera c) della Legge 157/92 sono vietati all'esercizio della caccia contribuendo dunque al raggiungimento della quota del Territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato alla protezione della fauna. L'oasi si sviluppa interamente all'interno della zona faunistica delle Alpi nei comuni di Malcesine, Brenzone, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna e Caprino Veronese.

L'oasi in esame coincide per 1.227 ha con il sito della Rete Natura 2000 "Monte Baldo Ovest" designato Oasi di protezione "Ferrara Monte Baldo".



f980cf57



**Oasi di protezione “Ferrara Monte Baldo”**

Quest’oasi si estende per 59,86 ha nell’area del Monte Baldo (Fig. 3). La TASP ammonta a 54,11 ha e per 6,47 ha si sovrappone al sito IT3210039 “Monte Baldo Ovest”. L’oasi è interamente ricompresa nel comune di Ferrara di Monte Baldo, appartenente alla zona faunistica delle Alpi.

**Oasi di protezione “Monte Luppia”**

Quest’oasi occupa la penisola nella quale si erige il Monte Luppia di fronte a lago di Garda. La sua estensione è di 345,28 ha, dei quali 294,03 ha costituiscono la TASP. Coincide per 273 ha con il sito IT3210004 “Monte Luppia e P.ta San Virgilio”. L’oasi interessa i comuni di Torri del Benaco, Brenzone, San Zeno di Montagna e Garda e si sviluppa per la sua quasi totalità della zona faunistica delle Alpi.

**Oasi di protezione “Rocca del Garda”**

L’oasi di Rocca del Garda ricade completamente all’interno dei confini del S.I.C. “Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda” per una superficie pari a 138,45 ha dei quali 128,50 ha a TASP. I comuni interessati da tale oasi sono Garda e Bardolino, appartenenti entrambi alla fascia pedemontana. L’oasi in questione non appartiene tuttavia all’unità di gestione “Baldo”, così come individuata nella presente proposta gestionale: il sito infatti è situato al di fuori, sia della zona faunistica delle Alpi che della fascia pedemontana.





Fig. 2 - Comprensori alpini costituenti la Zona faunistica delle Alpi. L’Unità di gestione “Baldo” è costituita da: CAC 1 (Malcesine), CAC 2 (Brenzone), CAC 3 (Ferrara di Monte Baldo), CAC 4 (Brentino Belluno), CAC 5 (San Zeno di Montagna), CAC 6 (Torri del Benaco), CAC 7 (Costermano), CAC 8 (Caprino Veronese) e CAC 9 (Rivoli Veronese)



## ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021

pag. 5 di 11



Legenda: 1 (CAC Malcesine), 2 (CAC Brenzone), 3 (CAC Ferrara di Monte Baldo), 4 (CAC Brentino Belluno), 5 (CAC San Zeno di Montagna), 6 (CAC Torri del Benaco), 7 (CAC Costermano), 8 (CAC Caprino Veronese) e 9 (CAC Rivoli Veronese), 20 (Azienda faunistico-venatoria "Tenuta Cervi"). In verde sono rappresentate le oasi di protezione

Fig. 3 - Istituti di protezione presenti sul Baldo.

C.A.C.	COMUNE	R.N		F.D.R.		OASI			TOT.	
		LASTONI SELVA PEZZI	GARDESANA ORIENTALE	MONTE BALDO	VAL D'ADIGE	MONTE BALDO	LAGO DI GARDA	FERRARA DI M. B.		MONTE LUPIA
C.A.C.1	Malcesine	847,31	242,97	1.790,25	-	125,66	94,26	-	-	3.100,45
C.A.C.2	Brenzone	-	-	1,03	-	450,56	55,97	-	-	507,55
C.A.C.3	Ferrara Monte Baldo	0,04	-	622,36	83,75	223,44	-	54,11	-	983,71
C.A.C.4	Brentino Belluno	-	-	-	875,65	-	-	-	-	875,65
C.A.C.5	San Zeno di Montagna	-	-	33,88	-	355,59	-	-	-	389,47
C.A.C.6	Torri del Benaco	-	-	-	-	-	135,18	-	157,07	292,27
C.A.C.7	Costermano, Garda	-	-	-	-	-	46,58	-	136,96	183,53
C.A.C.8	Caprino Veronese	-	-	232,97	-	183,47	-	-	-	416,44
C.A.C.9	Rivoli Veronese	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOT.		847,35	242,97	2.680,49	959,4	1.338,72	331,99	54,11	294,03	6.749,07

Tab. 2 - Istituti ricadenti nell'area del Baldo che concorrono a determinare il territorio destinato alla protezione della fauna.

Oltre alle sopraccitate oasi di protezione, nell'unità di gestione "Baldo" vi sono ulteriori zone vietate alla caccia, riconducibili a n. 2 riserve naturali integrali e n. 2 foreste demaniali regionali, rappresentate in Tab. 3.



f980cf57



## ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021

pag. 6 di 11

Istituto	Denominazione	Superficie lorda (ha)	TASP (ha)	Zona Alpi	Fascia pedemontana
RISERVA NATURALE INTEGRALE	Lastoni Selva Pezzi	999,88	847,36	X	
RISERVA NATURALE INTEGRALE	Gardesana Orientale	243,77	242,97	X	
FORESTA DEMIANIALE REGIONALE	F.D.R. del Monte Baldo	2.761,18	2.747,77	X	
FORESTA DEMIANIALE REGIONALE	F.D.R. Val d'Adige	1.542,94	1.541,17	X	
<b>TOTALE</b>		<b>5.547,77</b>	<b>5.379,27</b>		

Tab. 3 - Sintesi delle superfici afferenti alle riserve naturali integrali e alle foreste demaniali regionali del Baldo.

L'Unità di gestione "Baldo" è inoltre caratterizzata dalla presenza dei seguenti siti della Rete Natura 2000, che in gran parte sono sovrapposti alle oasi di protezione e/o alle riserve naturali integrali e foreste demaniali regionali, sopra individuate (Tab. 4).

Istituto	Denominazione	Comune	Superficie	ZA	Fascia pedem
SITO NATURA 2000	SIC IT3210004 "Monte Luppia e P.ta San Vigilio"	Torri del Benaco, Brenzone, Garda, San Zeno di Montagna	1.037,26	X	X
SITO NATURA 2000	SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda"	Torri del Benaco, Garda, Costermano e Bardolino	675,58	X	X
SITO NATURA 2000	SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest"	Malcesine, Brenzone, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, San Zeno di Montagna	989,18	X	
SITO NATURA 2000	SIC-ZPS IT3210041 "Monte Baldo Est"	Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Caprino V/se	2.762,46	X	
<b>TOTALE</b>			<b>5.464,48</b>		

Tab. 4 - Sintesi delle superfici afferenti ai diversi siti della Rete Natura 2000 dell'Unità di gestione "Baldo".

Complessivamente la TASP dell'unità di gestione "Baldo", sottoposta alla gestione (caccia e controllo) del cinghiale risulta pari a circa 17.500 ha e corrisponde a quella dei 9 Comprensori alpini del Baldo (TASP di 2.774 ha), integrata da quella relativa alla all'A.F.V. "Tenuta Cervi" (TASP di 174,53 ha) e della fascia pedemontana, che interessa i comuni di Affi, Bardolino, Cavaion Veronese, Costermano, Caprino Veronese e Garda, tutti appartenenti all'A.T.C. n. 1 "del Garda" (TASP di circa 1.400 ha) e in parte dell'A.F.V. "Costermano" (TASP di 1.060 ha): a questo valore andrà detratta la TASP relativa agli istituti vietati alla caccia (oasi di protezione, foreste demaniali regionali e riserve naturali integrali) pari a 6.794,07 ha.

## 1.4. Classificazione delle Aree di gestione

Per l'unità di gestione "Baldo" si propone una gestione basata sia sul prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo da massimizzare soprattutto durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2), sia sul prelievo nella sola forma del controllo in conformità con quanto già previsto con il Piano regionale triennale di eradicazione del cinghiale (Area A).

In Tab. 3 sono indicati i comuni appartenenti alla zona faunistica delle Alpi (Area B2) e alla fascia pedemontana (Area A) con le relative superfici.

L'Area B2, ove potrà essere praticata la caccia associata al controllo, risulta costituita da n. 9 Comprensori alpini del Baldo, dalle Aziende faunistico ambientali "Tenuta Cervi" (zona Alpi) e "Costermano" (fascia pedemontana) e da n. 3 aree appartenenti all'A.T.C. n. 1 del Garda (Fig. 17) in fascia pedemontana, dove la presenza del cinghiale è ormai consolidata. Si tratta di zone contermini alla zona faunistica delle Alpi, riconducibili alle loc. Moscal (comuni di Cavaion Veronese e Affi), loc. Monte Zovo (comuni di Caprino Veronese e Rivoli Veronese) e alla loc. Dei Mulini (comuni di Costermano e Garda): tali settori si sviluppano complessivamente su una superficie di 1.558 ha (TASP stimato in circa 1.400 ha), di cui 607 ha per il settore "Dei Mulini", 487 ha per il settore "Monte Zovo" e 464 ha per il settore "Moscal".



f980cf57



Viene inoltre individuata un'ulteriore area, classificata Area A (obiettivo "eradicazione") nelle zone appartenenti alla fascia pedemontana non ricomprese nell'Area B2, appartenenti all'ATC n. 1; rientrano altresì nell'Area A, gli istituti di protezione (oasi di protezione, foreste regionali demaniali e riserve naturali integrali).

Per le foreste regionali demaniali e le riserve naturali integrali, naturalmente, è necessario il consenso del gestore, rappresentato dall'Azienda regionale "Veneto Agricoltura". L'Area A è già attualmente sottoposta al piano di controllo regionale e provinciale con validità sino al 31 gennaio 2022. In tale zona si rende necessaria l'eradicazione in ragione dell'elevato grado di antropizzazione del territorio, ancorché trattasi di un territorio non vocato alla specie ma comunque potenzialmente frequentabile con i conseguenti problemi in ordine alla pubblica sicurezza (oltre che in ordine ai danni arrecabili alle colture agricole di pregio); nelle aree sottoposte a protezione (oasi) o comunque vietate alla caccia (riserve naturali integrali e foreste demaniali regionali) il controllo sarà invece finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente naturale e delle componenti vegetazioni e floristiche.




Fig. 4 - Aree sottoposte alla gestione venatoria dell'A.T.C. n. 1 "del Garda".

L'A.F.V. "Costermano" (Fig. 5), è ubicata nei comuni di Costermano, Affi, Bardolino, Rivoli Veronese e Garda, nella fascia pedemontana (TASP pari a 1.060 ha) e risulta confinante ai territori individuati dall'A.T.C. 1. sopra individuati.




Fig. 5 – Localizzazione e perimetrazione dell'A.F.V. "Costermano".

## 2. Risultati conseguiti nella stagione venatoria 2020/2021

In Tab. 5 sono riassunti i dati di prelievo nelle forme della selezione e dell'appostamento, effettuati nella stagione 2020/2021 (a partire da 01/07/2020 al 31/01/2021, fatto salvo che per il Comprensorio di Caprino i cui dati sono aggiornati al 05/03/2021), nell'Unità gestionale "Monte Baldo". Si precisa che la caccia da appostamento del cinghiale è comunque consentita sino al 31 marzo e che attualmente sono in atto i prelievi, anche se comunque in modo limitato, considerando anche il permanere dell'emergenza COVID-19. I contingenti riportati in tabella pertanto, potranno pertanto essere incrementati di qualche unità (nell'ordine dei 10-15 capi massimi).

In Tab. 6 sono invece riportati solo i dati relativi agli abbattimenti in selezione da appostamento nei diversi istituti di gestione (Comprensori alpini, A.T.C. e Aziende faunistico-venatorie).



## ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021

pag. 8 di 11

ISTITUTO VENATORIO	CAPI ABBATTUTI IN GIRATA E IN SELEZIONE			
	G	MA	FA	TOT
A.T.C. n. 1	-	-	-	-
A.F.V. Costermano	-	-	-	-
A.F.V. Tenuta Cervi	-	2	.	2
C.A. Malcesine	-	-	-	-
C.A. Brenzone	14	17	14	45
C.A. Brentino Belluno	-	3	1	4
C.A. Ferrara di Monte Baldo	-	4	1	5
C.A. San Zeno di Montagna	20	12	17	49
C.A. Caprino Veronese	46	30	24	100
C.A. Costermano	4	4	-	8
C.A. Torri del Benaco	2	4	-	6
C.A. Rivoli Veronese	1	1	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>58</b>	<b>222</b>

Legenda: G = giovane di età < 12 mesi; MA = maschio adulto di età > 12 mesi; FA = femmina adulta di età > 12 mesi.

\*= rendicontazione aggiornata al 05/03/2021

Tab. 5 – Prelievo venatorio del cinghiale nell'Unità di gestione "Monte Baldo" – stagione venatoria 2020/2021.

ISTITUTO VENATORIO	CAPI ABBATTUTI IN SELEZIONE				
	G		MA	FA	TOT
	M	F			
A.T.C. n. 1	-	-	-	-	-
A.F.V. Costermano	-	-	-	-	-
A.F.V. Tenuta Cervi	-	-	2	.	2
C.A. Malcesine	-	-	-	-	-
C.A. Brenzone	6	2	9	10	27
C.A. Brentino Belluno	-	-	3	1	4
C.A. Ferrara di Monte Baldo	-	-	4	1	5
C.A. San Zeno di Montagna	6	7	6	8	27
C.A. Caprino Veronese*	32	14	30	24	100
C.A. Costermano	1	3	4	-	8
C.A. Torri del Benaco	2	-	4	-	6
C.A. Rivoli Veronese	-	1	1	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>182</b>
	<b>74</b>				

Legenda: G = giovane di età < 12 mesi; MA = maschio adulto di età > 12 mesi; FA = femmina adulta di età > 12 mesi.

\*= rendicontazione aggiornata al 05/03/2021

Tab. 6 – Prelievo venatorio in selezione del cinghiale nell'Unità di gestione "Monte Baldo" – stagione venatoria 2020/2021.

Nella stagione venatoria 2020/2021, analogamente che per la precedente 2019/2020, prelievo in selezione è stato preferito rispetto a quello in girata, anche se si è sicuramente nel 2020 si è assistito ad un aumento dell'interesse verso quest'ultima pratica di caccia collettiva, come si evince dalla rendicontazione prodotta. Rispetto ai 222 cinghiali abbattuti complessivamente sul Monte Baldo, n. 182 (82,0%) sono stati prelevati da appostamento in selezione e n. 40 (18,0%) in girata: nella passata stagione 2019/2020 i cinghiali abbattuti furono invece n. 308, di cui n. 275 (89,3%) in selezione da appostamento e n. 33 (10,7%) in girata. Complessivamente nella stagione 2020/2021 sono stati prelevati n. 87 giovani (39,2%), sia maschi che femmine, n. 102 maschi adulti (34,7%) e n. 53 femmine adulte (26,1%).

Riguardo al prelievo di selezione, rispetto ai 182 totali, n. 74 capi (40,7%) appartengono alla classe dei giovani, n. 63 (34,6%) a quella dei maschi adulti e n. 45 (24,7%) a quella delle femmine adulte; dei n. 74 giovani (età inferiore ad 1 anno), n. 47 (63,5,0%) sono maschi e n. 27 (36,5%) sono femmine. Complessivamente sono stati abbattuti in selezione n. 110 maschi (60,4%) e n. 72 femmine (39,6%). Rispetto al contingente assegnato, pari a n. 450 capi, nella stagione venatoria 2020/2021, il piano di abbattimento del cinghiale nell'Unità gestione "Monte Baldo" è stato completato per il 40,4%: nella stagione 2019/2020 tale percentuale era invece risultata pari al 68,4%.

Il dato indica uno spostamento del prelievo verso la classe maschile, sia in fase giovanile che adulta, e questo sicuramente non è positivo se visto nell'ottica del "contenimento numerico" della specie: per la prossima stagione



f980cf57



**ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021**

pag. 9 di 11

sarà opportuno cercare di indirizzare maggiormente il prelievo, oltre che verso i giovani (come comunque avvenuto), anche verso le femmine adulte.

L'attività venatoria durante la stagione 2020/2021 è stata fortemente condizionata dall'applicazione delle restrizioni previste per il contenimento della diffusione da COVID-19, che, oltre a limitare l'accesso ai siti di prelievo da parte dei cacciatori abilitati, hanno anche ridotto l'orario di attività notturna.

**3. Piano di prelievo**

Come per la Lessinia, anche l'Unità di gestione "Baldo", prevede al suo interno la possibilità di praticare l'esercizio venatorio al cinghiale, associato al controllo da svolgersi prioritariamente con l'obiettivo della riduzione dei danni alle attività agricole e all'impatto alle biocenosi presenti, analogamente che per le due passate stagioni venatorie 2019/2020 e 2020/2021.

L'Unità gestionale "Monte Baldo" è stata suddivisa in n. 2 aree a diversa gestione: la prima, classificata quale Area B2, costituita dai territori appartenenti alla zona faunistica delle Alpi (costituita da n. 9 Comprensori alpini e dall'A.F.V. "Tenuta Cervi, ed escluse le zone di protezione), a tre porzioni di territorio dell'ATC n. 1 e all'A.F.V. "Costermano", ove è consentita la caccia assieme al controllo, la seconda area (Area A), di limitata estensione, interessa la fascia pedemontana non ricompresa nell'Area B2, nonché quella delle colline moreniche, ove è possibile solo l'eradicazione. L'Area A è attualmente sottoposta al piano di eradicazione regionale e provinciale e pertanto gli abbattimenti dovranno essere effettuati su ogni esemplare avvistato e senza alcun limite numerico.

La consistenza della specie nelle diverse aree è attualmente stimata tenendo conto dell'entità dei danni prodotti alle attività agricole, come tra l'altro risulta dalle innumerevoli segnalazioni di impatti pervenute dal territorio e dalle organizzazioni professionali agricole locali. Sono stati altresì utilizzate le informazioni, in ordine alla presenza, consistenza e distribuzione del cinghiale sul territorio, fornite agli uffici dal personale del Corpo di Polizia provinciale, dai Comprensori alpini e A.T.C. interessati e da singoli cacciatori, e alla consistenza e distribuzione degli abbattimenti in controllo attuati in questi ultimi mesi.

Benché ad oggi non sia mai stato effettuato un monitoraggio della specie, sulla base dei dati di prelievo, di presenza e di impatti arrecati in nostro possesso è possibile stimare per l'intero Monte Baldo una densità media pari a 6-10 capi/100 ha, che porta a stimare per una consistenza animale, pari a n. 1.500-2.500 cinghiali.

In relazione agli obiettivi prefissati è possibile stimare, per l'area sottoposta a gestione venatoria (Area B2), un prelievo nell'ordine del 40% della consistenza stimata, da attuarsi sia da appostamento (punto di sparo) che in girata. Risulta invece vietato il prelievo alla cerca (se non in controllo da parte della Polizia provinciale), in battuta e in braccata. Per quanto riguarda il prelievo da appostamento esso dovrà essere selettivo ed indirizzato prevalentemente nei confronti delle femmine adulte e dei giovani, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'I.S.P.R.A. in ordine alle percentuali di prelievo e alle relative tempistiche per le diverse classi di sesso ed età.

Per quanto riguarda il prelievo in controllo (sia nell'Area A che B2) si applicano le disposizioni previste dal Piano di eradicazione regionale e provinciale.

Sull'intera Area B2 sarà possibile praticare il prelievo di selezione da appostamento e in girata, mentre invece sono vietate tutte le altre tecniche venatorie.

Il prelievo, in presenza di impatti sulle colture agricole e sui prati e pascoli, potrà essere incrementato con l'attività di controllo in presenza di impatti alle colture agricole e ai prati/pascoli: il prelievo venatorio dovrà mirare al raggiungimento delle densità obiettivo, mentre invece il controllo dovrà risultare eccezionale e limitato alla casistica soprammenzionata.

Il piano di abbattimento in selezione del cinghiale nell'unità gestionale "Monte Baldo" per la stagione 2021/2022 risulta strutturato come di seguito. Per quanto riguarda, invece, il prelievo nella forma della girata non viene fissato il contingente massimo, analogamente che per le passate stagioni venatorie:

- 1) n. 450 capi (pari al 30% della consistenza minima stimata). Si ritiene che, anche per la stagione 2021/2022, il prelievo in selezione da appostamento rappresenterà la metodica di prelievo preferita, anche se sicuramente gli abbattimenti in girata saranno incrementati come già si evidenzia nella stagione appena terminata. Si ritiene di confermare il contingente massimo prelevabile già previsto lo scorso anno, anche se nella stagione 2020/2021 gli abbattimenti sono risultati significativamente inferiori rispetto all'assegnato e ciò a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della diffusione del COVID-19. Una eventuale rimodulazione del piano annualmente assegnato verrà prevista a partire dalla prossima stagione 2022/2023 a seguito della cessazione dell'emergenza COVID-19;
- 2) il piano di abbattimento in selezione sarà strutturato secondo la seguente ripartizione per sesso e classe d'età, corrispondente al criterio del 60% femmine (60% giovani + 40% adulte) e 40% maschi (60% giovani + 40% adulti):
  - n. 270 femmine (60% del prelievo complessivo), di cui n. 160 giovani (<1 anno d'età) e n. 110 adulte (> 1 anno d'età);
  - n. 180 maschi (40% del prelievo complessivo), di cui n. 110 giovani (< 1 anno d'età) e n. 70 adulti (> 1 anno



f980cf57



**ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021**

pag. 10 di 11

d'età).

Il contingente annuo di prelievo di cui sopra, ancorché difficilmente raggiungibile in questa prima fase di attivazione del piano per ragioni principalmente organizzative, tiene conto della necessità di mantenere sul territorio densità animali estremamente ridotte. Il contingente di abbattimento previsto per la caccia di selezione, distinto per sesso e classe d'età, verrà successivamente ripartito tra i Comprensori alpini, A.T.C. n. 1 e Aziende faunistico venatorie;

- 3) il prelievo selettivo verrà svolto secondo la seguente ripartizione temporale:
- *tutte le classi di sesso e di età*: dal 15 maggio al 31 marzo, fermo restando che, nel periodo 01 febbraio – 31 marzo, se le femmine risultano accompagnate da giovani, sarà data priorità agli abbattimenti di questi ultimi. Il ricorso a tale tempistica di prelievo è stato previsto dal Vs. Istituto lo scorso anno *“stante gli obiettivi gestionali che codesta Amministrazione si è posta (generale contenimento delle presenze di cinghiali ai fini della riduzione degli impatti sull'ambiente e sulle attività trofiche)”*.

**4. Regolamentazione del prelievo**

La deliberazione regionale n. 2088/2010 in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria, prevede quanto segue:

- *“va fatta sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, subadulti/rossi, striati)”*;
- periodo di caccia da calendario: dal 1° novembre al 31 gennaio; eventualmente possono essere autorizzati periodi diversi, ai sensi della normativa vigente in materia di prelievo selettivo degli ungulati, previo parere ISPRA;
- *metodi di caccia ammessi: vagantiva senza cane o all'aspetto (da altana); vietata in ogni modo ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata, eseguita in base a disposizioni regionali*;

Per quanto riguarda l'attività di controllo, sia effettuata nelle Aree A e B2, si applicano le disposizioni stabilite dal Piano triennale regionale di gestione e controllo, a fini di eradicazione, del cinghiale nel territorio regionale approvato con D.G.R. n. 1155 del 19 luglio 2017 e successivamente prorogato sino al 31 gennaio 2022, integrato con determinazione provinciale n. 1843/18 in data 04 giugno 2018.

Per quanto riguarda le modalità del prelievo venatorio vengono applicate le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 (direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona) e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda il prelievo venatorio nell'Area B2 si propongono le seguenti tecniche:

- a) prelievo con il sistema dell'aspetto da appostamento in selezione;
- b) prelievo con il metodo della girata.

L'assegnazione dei cinghiali da abbattere in selezione e le procedure di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti saranno le medesime già previste per la caccia di selezione agli ungulati, dove preponderante risulta il ruolo delle Riserve alpine e A.T.C. nell'organizzazione e attuazione delle uscite.

In merito alla regolamentazione del prelievo vengono altresì previste le seguenti disposizioni:

- contingente prelevabile: il numero massimo di capi prelevabili in selezione da appostamento è fissato in n. 450 unità, distinto per sesso e classi d'età (vedi capitolo 3.), come da indicazioni dell'I.S.P.R.A., per essere approvato dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa “Gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino” con successivo provvedimento. Non viene invece fissato il contingente massimo per il prelievo in girata;
- carnieri giornaliero e stagionale: il carnieri giornaliero è pari a n. 2 capi per cacciatore, quello stagionale a n. 35 per cacciatore, così come stabilito dal calendario venatorio stagionale per la fauna stanziale;
- periodo di caccia: dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 in girata e dal 15 maggio 2021 al 31 marzo 2022 in selezione da appostamento secondo la ripartizione per sesso e classe d'età prevista al capitolo 3. del presente piano di gestione;
- giornate di caccia: per tre giornate alla settimana ad esclusione del martedì e del venerdì, come da calendario venatorio regionale 2021/2022;
- orario di caccia: in girata, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, mentre per il prelievo in selezione da appostamento, da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 24.00, con possibilità di utilizzo di opportuni strumenti per la visione notturna, esclusivamente per consentire il corretto abbattimento del capo assegnato e non per la sua ricerca, in modo da massimizzare l'efficacia del prelievo selettivo programmato. L'estensione dell'orario di prelievo notturno si rende assolutamente necessaria in quanto i cinghiali nelle aree soggette a disturbo antropico durante il giorno, tendono a posticipare la loro attività trofica, rendendo quindi poco efficaci gli interventi di prelievo, come emerso in quest'ultima stagione. Tale possibilità, contemplata da comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (legge finanziaria 2006), aveva già ottenuto il parere favorevole del Vs. Istituto per le passate stagioni venatorie. L'Unità organizzativa regionale “Coordinamento



f980cf57



**ALLEGATO B DGR n. 676 del 25 maggio 2021**

pag. 11 di 11

gestione ittica e faunistico-venatoria” può comunque prevedere l’anticipazione dell’orario di chiusura in ragione del periodo stagionale di attività;

- metodi di caccia ammessi: all’aspetto da altana e girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione e di svolgimento (con particolare riferimento all’assegnazione dei capi da abbattere, autorizzazione e registrazione delle uscite e dei capi abbattuti, analogamente che per il prelievo selettivo dei Cervidi e Bovidi) sono quelle stabilite dalle direttive per il prelievo venatorio del cinghiale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 08 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- soggetti titolati al prelievo: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dalla Provincia di Verona e/o dalla Struttura regionale competente, o dalle Stesse riconosciuta, ammessi all’esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. e/o A.F.V. ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che sia il conduttore che il cane limiere siano in possesso della relativa e specifica abilitazione, nonché, ai fini di garantire la massima sicurezza durante le attività, che sia assicurata una formazione specifica dei cacciatori alle poste;
- mezzi consentiti: quelli previsti dall’articolo 13 della legge n. 157/92 e confermati dalla D.G.P. n. 71/2014. Nel caso di prelievo di selezione dovrà essere utilizzata esclusivamente l’arma con canna ad anima rigata;
- ulteriori disposizioni: ogni capo abbattuto con la tecnica dell’aspetto va segnato sul tesserino venatorio o sull’eventuale scheda sostitutiva predisposta secondo le modalità già previste per il prelievo in selezione degli Ungulati Cervidi e Bovidi dalla D.G.R. n. 323 del 17 maggio 2020. La segnatura dei capi abbattuti nell’ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti venatori pubblici e privatistici di gestione faunistico-venatoria sono responsabili della rendicontazione dell’attività svolta nell’ambito del territorio di propria competenza. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni approvate con la D.G.P. n. 71/2014 e successive modifiche e integrazioni.



f980cf57

